COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 746

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) e alla Mostra mercato dell'artigianato in Firenze (3955) 746

PRESIDENTE 746, 750, 751, 752

BRIGHENTI 751

MERENDA, *Relatore* 746, 751, 752

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* . . 750, 751

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

CETRULLO: Abolizione della classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura (274);

DOSI e BIAGGI NULLO: Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1003);

DURAND DE LA PENNE: Interpretazione autentica della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, per il trattamento di quiescenza del personale (1315);

PAG.

STORTI ed altri: Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1343);

CERVONE ed altri: Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1399);

BOTTA e DEMARCHI: Integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale (1797) 752

PRESIDENTE 752, 753

MERENDA, *Relatore* 753

Votazione segreta:

PRESIDENTE 754

La seduta comincia alle 9,50.

CATALDO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Di Leo e Scarlato.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) ed alla mostra mercato dell'artigianato in Firenze (3955).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) e alla Mostra mercato dell'artigianato in Firenze ».

Il Relatore, onorevole Merenda, ha facoltà di svolgere la relazione.

MERENDA, *Relatore*. Il presente disegno di legge stabilisce l'aumento del contributo annuo a favore dell'ENAPI e dell'Ente autonomo Mostra mercato di Firenze. Ritengo valga la pena d'illustrare, sia pure sommariamente, le funzioni e le finalità dei due enti.

L'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie ha assunto l'attuale denominazione nel febbraio 1930, allorché la parola « artigianato » vi venne inserita per adeguare la denominazione stessa alla distinzione fra artigianato e industria che era stata da qualche anno adottata a fini di inquadramento sindacale. L'Ente era sorto infatti quando il termine « piccole industrie » designava imprese da considerare senz'altro artigiane. Esso ha dovuto poi assumere e svolgere funzioni che concernono le più svariate forme di assistenza – tecnica, artistica, commerciale – sia per le piccole industrie, come queste ora sono generalmente concepite, sia per le imprese artigiane, che sono salite ad oltre 1.100.000, secondo le risultanze delle iscrizioni negli albi provinciali istituiti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e possono assumere, conservando la qualifica, le dimensioni consentite dai criteri di definizione di impresa artigiana posti dalla stessa legge.

Circa le origini dell'Ente, basta ricordare che la sua istituzione era stata prevista nel 1952 (articolo 9 del regio decreto 14 maggio, n. 830 per una funzione di coordinamento di quei comitati provinciali o interprovinciali per le piccole industrie che avevano costituito lo scopo essenziale del primo intervento statale attuato in Italia per le minori attività di natura industriale; intervento che risale al termine del primo conflitto mondiale, quando con il decreto-legge luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, recante provvedimenti per agevolare l'inizio e l'esercizio delle piccole industrie, si ritenne, letteralmente secondo l'articolo 1, di « agevolare l'esercizio delle piccole industrie esistenti e l'inizio di altre nelle località ove esse possano trovare disponibilità di materie prime non utilizzate altrimenti, al fine di offrire una fonte di guadagno accessorio alle classi lavoratrici e principale agli inabili ad occupazioni gravose ».

Dalla istituzione, così prevista nel maggio 1919, si passò alla costituzione dell'ente col regio decreto 8 ottobre 1925 (senza numero, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre), che stabiliva con il suo unico articolo: « La Confederazione nazionale tra i comitati per le piccole industrie, con sede in Roma, è costituita in Ente nazionale per le piccole industrie... ».

I comitati predetti furono poi soppressi col 1° gennaio 1928 (articolo 6 della legge 29 marzo 1928, n. 631), sicché l'Ente, attraverso varie successive formulazioni dei suoi compiti con norme di legge e statutarie, dovette sostituirsi interamente ai comitati stessi ed assumere anche altre finalità che non potevano essere proprie di comitati del genere, come si può desumere dall'elencazione degli attuali scopi dell'Ente, fissata dall'articolo 3 del vigente statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179 (che è il quarto, dopo quelli approvati col citato regio decreto 8 ottobre 1925 e con i successivi del 21 aprile 1927, n. 699, e del 24 agosto 1928, n. 2431).

Questi brevi cenni storici sui primi anni di vita dell'Ente valgono a dimostrare che lo Stato fin d'allora dové riconoscere, in meno di un decennio di tentativi e di esperienze, l'impossibilità di ricorrere alla costituzione e al funzionamento di comitati locali per le diverse finalità di assistenza occorrenti alle minori imprese che svolgono attività di natura industriale ed hanno organizzazioni aziendali o a carattere artigiano o di piccola industria.

Passando senz'altro al Piano quinquennale di sviluppo economico – non potendoci soffermare su altri particolari dei vari provvedimenti legislativi concernenti la vita dell'Ente – si deve rilevare che, tanto nel testo governativo quanto in quello già approvato per l'artigianato all'unanimità dalla Camera dei Deputati il 9 marzo scorso, il Piano affida all'ENAPI precise finalità di sviluppo organizzativo delle sue strutture e delle sue funzioni.

Il Governo aveva stabilito che nel campo della predetta assistenza tecnica, artistica e

commerciale, « dovranno essere opportunamente rafforzate le strutture dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, che dovrà estendere la sua attività in tutte le province e ricorrere in maggior misura che nel passato all'apporto di competenze specializzate ». La Camera dei Deputati ha ulteriormente precisato che nel campo di tale assistenza « soprattutto periferica, l'Ente... dovrà avere i mezzi per estendere la sua attività in tutte le province, specie in quelle a basso reddito » e che, inoltre, « dovrà essere sviluppata un'azione organica per favorire la esportazione dei prodotti artigiani, facilitando la costituzione di cooperative e di consorzi, la cui azione dovrà essere coordinata ed assistita sia dall'ENAPI sia dall'Istituto per il commercio estero ».

Si conclude che l'azione locale sulla quale è consentito fare assegnamento può essere quella posta in essere dagli stessi interessati, artigiani o piccoli industriali, per mezzo di cooperative e di consorzi (compito già previsto per i Comitati provinciali per le piccole industrie fin dal 1919 con gli articoli 7, 10 e 11 del citato decreto luogotenenziale n. 1009), mentre non v'è dubbio che per i vasti scopi assistenziali da realizzare nei riguardi delle minori imprese, resi più impegnativi e gravosi dalla rapidità del progresso tecnologico e dalle esigenze di competitività sul piano nazionale e più ancora su quello internazionale, la via primaria da seguire resta quella del potenziamento adeguato dell'Ente che è stato appositamente costituito per lo svolgimento di tali compiti di assistenza ed è già funzionante con risultati, specialmente negli ultimi anni, da considerare ottimi se si tien conto degli scarsi mezzi finanziari che l'Ente stesso ha avuto a sua disposizione.

È altresì da ricordare che, in sede parlamentare, alcuni colleghi – onorevole Bologna, onorevole De Mita – per aver rilevato una certa insufficienza dell'attività dell'Ente nei riguardi dell'assistenza alle piccole industrie, dovuta comunque alla predetta scarsezza di fondi, hanno sostenuto con apposite proposte di legge l'opportunità della creazione di un altro Ente nazionale riservato alle piccole industrie.

Noi riteniamo, in pieno accordo con il parere espresso dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sul problema delle industrie minori e sulle due citate proposte di legge, che sia più conveniente far confluire in un unico ente le disponibilità finanziarie che lo Stato può destinare all'attuazione di quella assistenza (tecnica, artistica, commerciale), che è sempre più necessaria tanto per le piccole industrie quanto per le imprese artigiane e che più proficuamente può essere realizzata da un solo ente bene attrezzato.

Col disegno di legge oggi in discussione si compie un primo passo verso un ulteriore potenziamento dell'ENAPI, il quale in passato ha visto troppo lentamente (anche in rapporto alla svalutazione monetaria) aumentare le cifre del contributo annuo dello Stato, come si nota dal seguente prospetto:

Lire 2.200.000 nel 1926 (articolo 1 del regio decreto 13 agosto, n. 1490), più lire 300 mila dal 1928 (articolo 8 della legge 29 marzo, n. 631); elevato a lire 7.270.000 nel 1947 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto, n. 1029); elevato a lire 60 milioni nel 1950 (legge 8 luglio, n. 484); elevato a lire 300.000.000 nel 1960 (legge 7 dicembre, n. 1557).

Occorre per altro ricordare che l'ENAPI non limita la sua attività alle forme di assistenza tecnica, artistica e commerciale.

Con il Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente il credito artigiano a medio termine, la Sezione autonoma di credito dell'Ente fu subito autorizzata a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane. Con le leggi 29 luglio 1957, n. 634, 18 luglio 1959, n. 555, e 26 giugno 1965, n. 717, che disciplinano gl'interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, sono stati affidati all'ENAPI gli accertamenti tecnici relativi alla concessione dei contributi della Cassa per il Mezzogiorno alle imprese artigiane. La legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, ha previsto la rappresentanza dell'Ente nelle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e nel Comitato centrale dell'artigianato.

Gli scopi e le funzioni dell'Ente si sono continuamente adeguati, per altro, alle esigenze di un moderno sistema economico, che richiede « una vigorosa azione di assistenza » rivolta « all'aumento della produttività ed al miglioramento delle capacità di esportazione » delle imprese minori (paragrafo 215 del Piano quinquennale, concernente la piccola industria e l'artigianato).

Poiché l'aumento del contributo all'ENAPI nella misura prevista dal disegno di legge in discussione non consentirà di soddisfare in pieno le esigenze di assistenza varia che le minori imprese avvertono in questo momento, è da auspicare che il provvedimento costituisca anche una premessa per l'ulteriore graduale avanzamento dell'Ente e delle sue

due sezioni autonome – commerciale e di credito – che sono strumenti con i quali concretamente, specialmente nelle zone depresse, lo Stato può soccorrere le categorie interessate nell'attuazione della politica di diffuso sviluppo dei redditi.

Circa le benemerenze acquisite dall'Ente nell'ultimo periodo, è doveroso precisare che il numero di aziende che sono state raggiunte da tecnici dell'ENAPI, per le varie forme di intervento previste dal suo statuto, si è aggirato, negli ultimi cinque anni, sulla media di 20 mila imprese ogni anno. Di esse oltre il 50 per cento sono state oggetto dell'assistenza tecnica, che viene condotta nelle specializzazioni necessarie, ed in prevalenza nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord, sia nei settori di produzione che in quelli dei servizi.

Il contenuto dell'assistenza tecnica è andato via via perfezionandosi con la messa a punto, iniziata per il settore ceramico, il più diffuso per le attività artigiane di produzione, di un centro di ricerca istituito a Faenza in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche ed il Ministero della pubblica istruzione. Un secondo settore che sarà messo a punto anche per la ricerca, e nel quale è stato raggiunto dall'assistenza tecnica dello ENAPI oltre il 16 per cento delle imprese globalmente operanti in Italia, è quello del legno; seguiranno quelli delle lavorazioni tessili, dei metalli e del marmo, per i quali l'Ente sta conducendo estese rilevazioni seguite da ampi interventi sul piano tecnologico, organizzativo e dell'aggiornamento professionale, in collaborazione con le Camere di commercio e nel quadro delle incentivazioni promosse dal Ministero dell'industria e dalla Cassa per il Mezzogiorno.

È fuor di dubbio che le nuove disponibilità finanziarie sulle quali l'Ente potrà contare accelereranno i programmi di intervento per i settori più importanti del nostro artigianato, che tendono ad articolarsi dalla ricerca applicata alla progettazione di servizi comuni per gruppi di imprese, dallo studio delle soluzioni urbanistiche che possono facilitare gli insediamenti artigiani in ubicazioni più razionali e rispondenti allo sviluppo dei laboratori agli interventi che hanno carattere generale di settore e di gruppo, a quelli che possono riguardare anche la singola azienda e l'uomo stesso che vi opera.

L'assistenza commerciale ha interessato, con quella artistica e creditizia, il rimanente 50 per cento delle imprese globalmente assistite dall'Ente ed è rivolta alle attività artigiane che possono sviluppare vendite anche su mercati lontani, principalmente esteri, proponendoli nelle varie manifestazioni fieristiche a carattere nazionale ed internazionale, nel quadro dei programmi di incentivazione che il Ministero dell'industria, all'interno, ed il Ministero del commercio estero, all'esterno del nostro Paese, vengono a formulare annualmente.

Il tipo di assistenza offerto dall'Ente va dalla selezione del campionario nelle aziende alla sua valorizzazione nelle manifestazioni fieristiche e nelle proprie sale permanenti di esposizione, assicurando una rappresentanza specalizzata, con assunzione di ordini per conto dell'impresa fino alla buona conclusione dell'operazione commerciale.

Le messa a punto del sistema di assistenza commerciale ha richiesto l'istituzione di centri di raccolta e di esposizione dei prodotti artigiani, realizzati finora solo in alcuni centri regionali, mentre altri sono in programma e la loro rete diverrà completa con i mezzi che si renderanno disponibili con l'attuale provvedimento.

La collaborazione con Camere di commercio ed enti locali potrà permettere la massima valorizzazione di questi centri di promozione nei quali l'azione commerciale è prevalente, ma strettamente affiancata da quella tecnica ed artistica. Da questi centri e da ogni ufficio regionale dell'ENAPI verrà assicurata l'informazione tecnica, artistica e di mercato alle aziende. In tal senso l'Ente sta procedendo ad attrezzare il centro e gli uffici regionali, nel tentativo di poter colmare il divario esistente fra grande e piccola impresa nell'area nazionale, così come fra imprese concorrenziali straniere e le nostre sullo stesso piano internazionale, assicurando la tempestività dell'informazione e dell'orientamento per la produzione verso obiettivi che riguardano mercati di ampiezza continentale e programmi a lunga scadenza.

Rientrano in questi obiettivi dell'ENAPI le iniziative di sviluppo nell'ambito delle aree di interesse turistico ed industriale del nostro Paese, previste dai piani di programmazione nazionale e del Mezzogiorno, perché è in esse che l'artigianato trova la sua forza determinante nell'economia locale e la sua possibilità di espansione, sempre che si riesca a rimuovere le condizioni di isolamento delle imprese con l'accesso a mercati più vasti e a tecnologie più progredite.

L'attività dell'ENAPI è orientata a considerare i valori in atto nell'artigianato, ma anche a dare il massimo apporto per le con-

versioni di attività superate dall'attuale stadio del progresso in altre che si affacciano per la evoluzione dei consumi, del gusto, e le trasformazioni ambientali.

Importanti collaborazioni con il mondo industriale sono state attuate dall'Ente, e la strada della integrazione fra industria ed artigianato potrà essere perseguita ulteriormente specie nell'affermazione dei valori tecnici che la piccola impresa sa esprimere e che all'industria possono giovare per un arricchimento funzionale ed estetico del suo prodotto.

Mi sembra opportuno sottolineare qui la rilevanza degli interventi dell'ENAPI nell'area meridionale, che per alcune regioni del Mezzogiorno raggiunge percentuali dall'80 al 90 per cento del totale nazionale per alcuni tipi di assistenza, come quello relativo all'adeguamento tecnologocio dei laboratori, all'aggiornamento professionale dei titolari, ed al credito erogato dall'apposita sezione autonoma su risconto dell'Artigiancassa.

Un programma che il legislatore dovrà prendere in esame e che rientra nell'ulteriore progresso della produttività delle piccole imprese, che con questo provvedimento stiamo prendendo in esame, riguarderà la valorizzazione delle idee, l'incentivazione alla esecuzione di modelli e prototipi da parte delle piccole aziende, la creazione di un sistema efficace d'informazione e di assistenza per i brevetti ed i modelli di utilità, settore che non può essere disgiunto dall'assistenza tecnica e sul quale richiamo fin d'ora l'attenzione degli onorevoli colleghi. Non v'è dubbio che anche quest'attività trova una sede specializzata nell'ENAPI e ad essa vada riservato, nel seguito, un particolare esame, trattandosi di un aspetto importantissimo per un sano sviluppo industriale del paese.

L'Italia conta oggi oltre un milione di imprenditori artigiani e 150 mila piccoli industriali. Costituiscono una forza produttiva di fondamentale importanza per la nostra economia, ma soprattutto una base di sicuro progresso, sempre che i primi passi da essi svolti nel mondo della produzione trovino un ambiente attrezzato, che sappia alimentare l'autoformazione dell'imprenditore soccorrendolo nelle esperienze che gli sono necessarie, nelle nozioni e nelle informazioni connaturate al suo ruolo nella società, nella acquisizione dei mezzi e degli strumenti che il progresso mette a disposizione per assicurare la maggiore redditività delle imprese: si tratta di inserire il piccolo imprenditore, senza dispendio di energie, in questo processo di sviluppo, valendosi anche delle forme associative in gruppi che tendono allo stesso fine, nella dura lotta concorrenziale, che è però sempre più aperta alle prospettive di sviluppo dei capaci, di chi ha idee, di chi dispone delle tecniche necessarie, in un mercato che ogni giorno si amplia con la estensione delle aree geografiche raggiungibili e con l'accrescimento del potere di acquisto, che è capacità di scelta dell'individuo, grazie al progresso dei redditi ed, ancor più per l'artigianato, alla elevazione del livello culturale della società.

Un sia pur breve discorso illustrativo merita anche l'Ente mostra-mercato dell'artigianato in Firenze.

La « Mostra-mercato internazionale dell'artigianato », che si è svolta quest'anno (dal 24 aprile al 7 maggio) nella sua XXXI edizione, trova nel regio decreto del 7 marzo 1938, n. 703, il provvedimento con il quale fu istituito l'apposito « Ente autonomo », ma trae le sue origini da una iniziativa assunta nel 1931 dall'ENAPI per dare, essenzialmente, « la possibilità a tutti gli artigiani di esporre gli oggetti eseguiti e quindi propagandarli, con l'aiuto di una organizzazione commerciale che ne favorisse l'introduzione su tutti i mercati ». L'iniziativa si tradusse in una concreta prima manifestazione che venne inaugurata il 22 marzo di quell'anno nel Palazzo delle Esposizioni di Firenze, nel cortile di San Gallo.

Nel 1936 fu aggiunta la parola « mercato » alla denominazione della manifestazione, che in soli cinque anni aveva assunto un interesse veramente nazionale; nel 1938 fu istituito, come si è detto, l'Ente autonomo della Mostra; nel 1939 l'inaugurazione ebbe luogo in nuovi e più ampi locali costruiti nel demolito vecchio Palazzo delle Esposizioni.

Dopo sei anni di forzata inattività a causa della guerra e dei gravi danni subiti, nel 1947 la XI Mostra fu allestita al cortile di San Gallo, ove essa ha continuato a svolgersi crescendo annualmente d'importanza fino ad assumere non solo il ruolo, a cominciare dal 1952, ma anche le denominazione ufficiale di mostra internazionale.

Operatori economici di 37 paesi vi hanno partecipato quest'anno e il numero degli espositori è stato limitato necessariamente a poco più di 3.400 per le scarse disponibilità di spazio, nonostante sia stato attuato ogni possibile accorgimento, nell'allestire la mostra, per aumentarne anche di poco la capienza e offrire la possibilità di aumentare il numero degli artigiani italiani e stranieri desiderosi di partecipare alla manifestazione assunta ormai a primaria importanza e a rinomanza

internazionale. Poiché l'attuale sede, di circa 22 mila metri quadrati (di cui 16 mila coperti), si è dimostrata da molti anni del tutto insufficiente per le esigenze di sviluppo della mostra, è stato ceduto in uso all'Ente mostra il compendio demaniale della Fortezza da Basso. Detto complesso dispone di un'area totale, conteggiata dal profilo interno delle mura, di circa 90 mila metri quadrati; la superficie complessiva per il costituendo « Centro nazionale dell'artigianato » e per i padiglioni della Mostra sarà limitata però a circa 60 mila metri quadrati, per le giuste limitazioni imposte dalla Soprintendenza ai monumenti. Si ha comunque una disponibilità di un'area tre volte superiore a quella attuale.

L'Ente mostra ha già bandito un concorso di idee che scade il 31 ottobre 1967 ed è quindi in condizioni di poter iniziare i lavori entro il corrente anno o nei primissimi mesi del 1968.

La spesa per la realizzazione dell'intero programma è stata approssimativamente calcolata in circa 5 miliardi.

Di fronte a tale entità della spesa occorrente, l'aumento del contributo annuo a lire 150 milioni, come proposto dalla V Commissione Bilancio, non potrà evidentemente consentire di risolvere totalmente il problema, ma offrirà la possibilità di realizzare una prima parte del programma trasferendo nella Fortezza da Basso – in tempo relativamente breve – l'esposizione nelle dimensioni attuali, le quali, come si è già detto, sono divenute da tempo del tutto insufficienti.

Con lo stesso stanziamento previsto l'Ente mostra confida di realizzare un piano finanziario – con mutuo decennale o quindicennale e per l'importo, rispettivamente, di un miliardo oppure di un miliardo e 500 milioni, da ottenere mediante impegno del contributo statale – che possa avviare la costruzione e l'allestimento di ambienti in modo da rendere liberi i locali del Cortile attualmente occupati e metterli a disposizione per la realizzazione del Palazzo di Giustizia, opera quest'ultima che è già completamente finanziata e permetterà di liberare – a sua volta – tutti gli uffici giudiziari racchiusi in tre palazzi storici di Firenze, avviando di conseguenza a risoluzione altri importanti problemi cittadini divenuti ancor più necessari ed urgenti dopo l'alluvione del 4 novembre 1966.

È evidente che l'elevazione del contributo statale a favore dell'Ente mostra risolverà solo in parte l'annoso problema della nuova sede della Mostra internazionale dell'artigianato. Tuttavia, nella situazione attuale delle disponibilità di bilancio dello Stato, la soluzione qui prospettata sommariamente nei suoi essenziali aspetti tecnici è l'unica che si presenta come possibile allo scopo di non procrastinare ulteriormente l'utilizzazione dei nuovi locali già messi a disposizione dell'Ente mostra per una manifestazione annuale che ha largamente contribuito ad accrescere il prestigio dell'artigianato italiano nel mondo e lo incremento delle esportazioni del nostro paese.

Confido che i colleghi vorranno approvare il presente disegno di legge che, come ho avuto modo di dire nel corso della mia relazione, fornisce nuovi mezzi finanziari solo in parte sufficienti all'attività dei due predetti Enti, nei cui confronti l'apprezzamento del Parlamento e del Governo si dovrà manifestare, appena possibile, con ulteriori adeguati stanziamenti.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale. Nessun collega avendo chiesto di parlare, la dichiaro chiusa.

Il rappresentante del Governo ha qualcosa da aggiungere?

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo è d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore ed anche con il parere espresso dalla V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

« Il contributo annuo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, stabilito con la legge 7 dicembre 1960, n. 1557, è aumentato a decorrere dall'esercizio finanziario 1967 a lire 600 milioni ».

Sull'articolo 1 sono stati presentati due emendamenti. Uno, presentato dall'onorevole Gagliardi ed altri, dice:

Aggiungere al testo dell'articolo le parole: « dei quali almeno lire 20 milioni saranno annualmente devolute, a titolo di rimborso, all'Istituto veneto per il lavoro, con sede in Venezia, per i servizi prestati quale delegazione regionale dello stesso Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie ».

L'altro, presentato dall'onorevole Degan ed altri, propone di sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Il contributo annuo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazio-

nale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, stabilito con la legge 7 dicembre 1960, n. 1557, è aumentato a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, a lire 600 milioni, dei quali almeno lire 15 milioni fino all'anno finanziario successivo a quello in cui inizierà l'attività l'Ente Regione veneta, saranno annualmente devolute a titolo di contributo, all'Istituto veneto per il lavoro con sede in Venezia, per l'opera da esso svolta quale delegazione regionale veneta dell'Ente stesso ».

Si tratta di due emendamenti analoghi nella sostanza anche se differiscono fra loro per l'entità della somma da assegnare all'Istituto veneto del lavoro.

Che ne pensano il Relatore ed il rappresentante del Governo di tali emendamenti?

MERENDA, *Relatore*. Non credo che valga la pena di trincerarsi dietro il fatto che i presentatori degli emendamenti non sono presenti.

Nel merito, mi permetto di osservare che con questi emendamenti si vuole stabilire che una parte di questo contributo – 15 o 20 milioni – deve essere devoluto all'Istituto veneto per il lavoro, per i servizi prestati.

Non vedo come si possa inserire nella legge questa pretesa, senza che tutte le delegazioni regionali avanzino la stessa richiesta.

Ma c'è di più. Il problema è stato già risolto attraverso una deliberazione dell'ENAPI, del 26 giugno 1967, approvata all'unanimità, di cui do lettura: « Il Consiglio di amministrazione, considerate le difficoltà dell'Istituto veneto per il lavoro ad assolvere i compiti delegati dall'ENAPI, delibera: subordinatamente all'acquisizione del maggiore contributo statale annuo di lire trecento milioni, a partire dal corrente esercizio 1967, conforme a quanto prevede il disegno di legge attualmente all'esame della XII Commissione della Camera dei Deputati in sede deliberante, lo ENAPI stanzierà a favore dell'Istituto veneto per il lavoro la somma di lire quarantacinque milioni sul proprio bilancio del 1967, da erogarsi nella misura di quindici milioni per ciascuno degli anni 1967, 1968 e 1969 ».

Poiché attraverso un altro strumento diverso dagli emendamenti si consegue lo stesso obiettivo, esprimo parere contrario all'accettazione degli emendamenti proposti.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Anche il Governo ritiene che gli emendamenti presentati debbano essere respinti. Il problema è stato già risolto nella sostanza. L'ENAPI ha già preso impegno di assegnare 15 milioni per ciascun anno 1967, 1968 e 1969 all'Istituto in questione, a condizione che questo disegno di legge venga sollecitamente approvato.

D'altro canto, non sembra opportuno introdurre uno stanziamento esclusivamente a favore di un Istituto, senza tener conto delle esigenze degli altri.

BRIGHENTI. Mi dichiaro anch'io contrario a questi emendamenti, proprio per le ragioni espresse dal Relatore e dal rappresentante del Governo.

Non possiamo favorire una regione piuttosto che un'altra, senza suscitare risentimenti da parte di altri Enti di altre regioni.

PRESIDENTE. Il Relatore e l'onorevole Sottosegretario sono contrari agli emendamenti sull'articolo 1; d'altra parte, essendo assenti i presentatori si deve ritenere che essi non insistono sulla votazione dei suddetti emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del disegno di legge di cui ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

« Il contributo annuo dello Stato all'Ente autonomo " Mostra mercato nazionale dell'artigianato " con sede in Firenze, stabilito con la legge 8 luglio 1950, n. 484, è aumentato a decorrere dall'esercizio finanziario 1967 a lire 75 milioni ».

Per quanto riguarda l'articolo 2, la V Commissione Bilancio nel suo parere ha proposto di aumentare la somma di 75 milioni a 150 milioni.

Poiché l'onorevole Sottosegretario è d'accordo, do lettura dell'articolo 2 quale risulta a seguito dell'introduzione dell'emendamento implicato nel parere espresso dalla V Commissione Bilancio:

ART. 2.

« Il contributo annuo dello Stato all'Ente autonomo " Mostra mercato nazionale dell'artigianato " con sede in Firenze, stabilito con la legge 8 luglio 1950, n. 484, è aumen-

tato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, a lire 150 milioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

MERENDA, *Relatore*. Per quanto riguarda ancora l'articolo 2, vorrei suggerire se in sede di coordinamento è possibile sostituire la parola « nazionale » con la parola « internazionale », perché, di fatto, la Mostra mercato è una Mostra internazionale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

« All'onere di complessive lire 360 milioni derivanti dalla presente legge, per l'anno finanziario 1967, si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 3 dovrebbe essere modificato anch'esso secondo le proposte della V Commissione Bilancio espresse nel suo parere; la formulazione proposta dalla V Commissione Bilancio è la seguente:

ART. 3.

« All'onere di complessive lire 435.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 3523 (lire 360.000.000) e n. 5381 (lire 75.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel nuovo testo proposto dalla Commissione Bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cetrullo: Abolizione della classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura (274); Dosi e Biaggi Nullo: Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1003); Durand de la Penne: Interpretazione autentica della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, per il trattamento di quiescenza del personale (1315); Storti ed altri: Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1343); Cervone ed altri: Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1399); Botta e Demarchi: Integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale (1797).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Cetrullo: « Abolizione della classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (274); Dosi e Biaggi Nullo: « Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1003); Durand de la Penne: « Interpretazione autentica della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, per il trattamento di quiescenza del personale » (1315): Storti, Borra, Sabatini, Borghi, Gitti, Colleoni, Zanibelli, Canestrari, Cengarle, Girardin, Cavallari, Gagliardi, Toros, Buzzi, Carra, Ceruti, Amadei Giuseppe, Cappugi, Bianchi Gerardo, Le Penna, Armato, Colasanto, Marotta Vincenzo, Scalia, Sinesio, Rampa, Caiazza e Colombo Vittorino: « Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del Consiglio

di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1343); Cervone, Barba e Buffone: « Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura » (1399); Botta e Demarchi: « Integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza dei personale » (1797).

Ha facoltà di parlare il Relatore, onorevole Merenda, per illustrare il testo unificato n. 3 da lui proposto, che tiene conto del parere espresso dalla I Commissione (Affari costituzionali) sul testo unificato n. 2, che s'intende perciò ritirato.

MERENDA, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, questo gruppo di proposte di legge è stato oggetto di varie vicende che mi hanno portato a formulare già diversi testi unificati. Sembrava che si fosse giunti in porto allorquando, nell'esaminare per il parere il penultimo testo, la Commissione Affari costituzionali ha espresso alcune riserve su diversi punti, e, poiché il parere di quella Commissione in materia di pubblico impiego è vincolante, ho dovuto provvedere a rifare un testo che tenga presente le eccezioni formulate. Ho già depositato quest'ultimo nuovo testo che è a disposizione degli onorevoli Commissari e che verrà identificato come testo unificato n. 3.

Se sembrerà opportuno che io ne illustri i criteri informatori, sono pronto a farlo.

La Commissione Affari costituzionali aveva espresso parere favorevole alla soppressione degli articoli 16 e 17, che disciplinavano la materia relativa ai « diritti » per il rilascio di certificati da parte delle Camere di commercio, osservando che si tratta di un servizio cui esse sono istituzionalmente tenute; e su questo punto sono d'accordo.

La I Commissione ha quindi posto la condizione che fosse riconosciuta la competenza primaria delle regioni a statuto speciale, ed anche a questo proposito ho consentito. Ha inoltre espresso parere contrario circa il permanere nelle Camere di commercio di un doppio ruolo, camerale e statale, e quest'ultimo sovrapposto al primo. Infine ha stabilito che sia conservata la separazione fra ruoli direttivi delle Camere di commercio e ruoli direttivi degli Uffici provinciali.

In ossequio a queste direttive ho mantenuta la distinzione nel senso che, mentre nel penultimo testo era prevista la soppressione dei ruoli degli uffici provinciali e il trasferimento dei funzionari, ora questa soppressione non è prevista e si provvede soltanto a regolare i ruoli del personale camerale mediante norme transitorie.

La Commissione Affari costituzionali poneva ancora una condizione: che fossero istituiti ruoli statali per i soli segretari generali delle Camere di commercio e che si potesse avere diritto alla carriera fino al grado immediatamente inferiore a quello statale. Ho quindi previsto, per quanto riguarda il ruolo camerale, lo sviluppo di carriera fino al grado, attualmente non previsto, di vicesegretario generale, che corrisponde ad un coefficiente compreso fra il 500 e il 670.

Fra le norme di carattere permanente si prevede l'obbligo di concorso a titoli per i nuovi posti di segretario generale, con possibilità di partecipazione per altri funzionari segretari generali di altre sedi. Si prevede ancora che siano salvaguardati con norma transitoria i diritti degli attuali segretari generali e che sia disciplinata la situazione dei segretari generali attualmente non statali. Per risolvere quindi questo problema dei segretari generali in carica, statali e non statali, ho provveduto, con norma transitoria, alla creazione di una specie di ruolo ponte nel quale confluiscano tutti coloro che si trovino in una determinata situazione e che esercitino per un certo numero di anni le funzioni di segretario generale. Detto ruolo costituisce la fonte dalla quale, in prima attuazione, viene alimentato il ruolo statale dei segretari generali camerali.

Esaurito detto ruolo di cui alla tabella *C*, tutto si svolge secondo quanto disposto ed indicato dalla Commissione Affari costituzionali.

Mi sembra di poter tranquillizzare i colleghi di ogni parte politica e di ogni altra Commissione che tutte le condizioni poste dalla I Commissione sono state rispettate.

PRESIDENTE. Poiché le questioni poste dal Relatore sono tutte assai importanti, il collega Malfatti Francesco, che è il primo e finora l'unico iscritto nella discussione generale, mi ha richiesto in via breve una pausa di riflessione e di studio.

Se la Commissione è d'accordo, può quindi rimanere stabilito che la discussione generale sul testo unificato n. 3 predisposto dal relatore Merenda avrà inizio nella seduta di mercoledì prossimo 5 luglio.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge n. 3955:

« Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) e alla Mostra mercato dell'artigianato di Firenze »:

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amasio, Ariosto, Baldani Guerra, Baldi Carlo, Bastianelli, Biaggi Nullo, Bottaro, Bova, Brighenti, Cataldo, Cervone, Colleoni, Di Vagno, Gelmini, Giolitti, Girardin, Helfer, Lettieri, Longoni, Malfatti Francesco, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Olmini, Origlia, Piccinelli, Righetti, Rossi Paolo Mario, Titomanlio Vittoria.

Sono in congedo:

Di Leo e Scarlato.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO